

## **REGOLAMENTO GENERALE DI FUNZIONAMENTO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEL VENETO**

Approvato dall'Assemblea del 25 febbraio 2022 ai sensi 1° comma dell'art. 21 quater,  
Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e ss.mm.ii.

### **ART. 1 – LA FEDERAZIONE REGIONALE**

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto è istituita ai sensi del 1° comma dell'Art. 21-bis lg. 7/01/1976 n. 3, e ss.mm.ii. ed è formata dagli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona.

### **ART. 2 – SEDE**

La sede legale della Federazione è definita, ai sensi del I comma dell'art.21-bis lg. 7/01/1976 n. 3 e ss.mm.ii., nel capoluogo di regione.

Al fine di razionalizzare l'operatività e l'organizzazione, nonché la fornitura di servizi da parte della Federazione agli ordini territoriali, il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà identificare una o più sedi operative in altri capoluoghi di provincia.

### **ART. 3 – FUNZIONI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE**

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha le seguenti funzioni:

- a. rappresenta i Consigli degli Ordini territoriali nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
- b. svolge attività di coordinamento tra gli Ordini territoriali in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli Consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
- c. assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli Ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione, sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
- d. costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
- e. raccoglie informazioni, notizie e dati d'interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli Ordini territoriali, sia direttamente.
- f. promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli Ordini;
- g. Compie studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

## ART. 4 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio;
- c. il Presidente;

## ART. 5 – COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

5.1- L'**Assemblea** di Federazione è costituita dai componenti i Consigli degli Ordini territoriali del Veneto. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componenti il Consiglio dell'Ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica. Ai fini della certezza della composizione dell'Assemblea e della tempestività nella sostituzione dei componenti, i Consigli degli Ordini Provinciali costituenti la Federazione sono obbligati a comunicare entro 10 gg la nomina di nuovi Consiglieri a seguito di elezioni, ovvero a seguito di subentro in una delle ipotesi espressamente previste dall'ordinamento professionale, ai fini della sostituzione di un Consigliere durante il mandato.

5.2- Il **Consiglio** di Federazione è composto dai Presidenti degli Ordini provinciali del Veneto. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di Presidenti dell'Ordine Provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede loro in tale carica. Anche in tal caso i Consigli Provinciali sono tenuti a comunicare entro 10 gg qualsiasi mutamento dello status di Presidente dell'Ordine Provinciale, che comporti automatica sostituzione con altro professionista nel suo incarico. In caso di necessità i Presidenti degli Ordini territoriali possono farsi sostituire delegando il Vicepresidente dell'Ordine o, in caso di impossibilità anche di questi, da altro Consigliere dell'Ordine.

5.2.1- Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

- a. Il Vice-Presidente, su delega del Presidente, rappresenta la Federazione in riunioni od incontri o per il compimento di singole attività delegate.
- b. Il Segretario coadiuva il Presidente o chi ne fa le veci nell'espletamento dell'attività necessaria a garantire il funzionamento della Federazione e sovrintende alla amministrazione dell'Ente, curando la tenuta dei verbali e della documentazione istituzionale e dà esecuzione alle delibere degli Organi.
- c. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e la gestione delle finanze della Federazione ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità.

5.3 - Il **Presidente** di Federazione è eletto dal Consiglio. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Il Presidente resta in carica 2 anni, sempre che mantenga la qualità di componente il Consiglio di Federazione ed è rieleggibile.

5.3.1- Il Presidente può invitare i membri del consiglio nazionale, iscritti agli Ordini della regione, se presenti, a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto.

5.3.2- Con la fine del mandato del Presidente, anche se in carica da meno di due anni, decadono anche il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

5.3.3- In caso di impedimento del Presidente e del vicepresidente sono sostituiti dal più anziano, per iscrizione all'Albo, dei Consiglieri della Federazione in carica, a parità di anzianità di iscrizione di più consiglieri si prende in considerazione l'anzianità anagrafica.

5.3.4 E' facoltà del presidente conferire deleghe ai consiglieri su temi specifici.

## **ART. 6 – COMPETENZE DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE – SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI**

6.1 - È di competenza dell'**Assemblea della Federazione** regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

- a. stabilire tutte le norme per il buon funzionamento della Federazione attraverso, in prima istanza, l'approvazione dei relativi Regolamenti e successivamente, approvando eventuali modifiche ed integrazioni, con i quorum previsti per l'Assemblea Straordinaria;
- b. fissare annualmente le direttive generali per l'attività della Federazione;
- c. approvare annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del Consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

L'assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'assemblea Straordinaria delibera su ogni questione che il presente Regolamento le riserva e su argomenti deferiti dal Consiglio o da un numero di componenti dell'Assemblea non inferiore ad un terzo che ne abbia fatto richiesta. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, quando è presente almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, non computandosi a tal fine le eventuali astensioni ed i voti invalidi; in sede di assemblea Straordinaria, le deliberazioni dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Ogni componente dispone di un voto. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea, mediante delega scritta; non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi in presenza, online o in modalità mista (presenza + online).

6.2 - Il **Consiglio** svolge le seguenti funzioni:

- a. elegge nel suo seno il Presidente; il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
- b. determina la misura annuale dei contributi a carico degli Ordini ed i criteri di riparto;
- c. predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d. delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici, nonché sull'assunzione del personale;
- e. delibera su funzioni che gli vengono richieste e/o delegate dai singoli ordini provinciali;
- f. può nominare con propria deliberazione uno o più consulente/collaboratore esterno cui affidare compiti per adempimenti previsti da specifiche norme di legge;



- g. in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio della Federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in presenza, online o in modalità mista (presenza + online).

6.3- Il **Presidente** rappresenta legalmente la Federazione; convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.

Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

## ART. 7 –PRINCIPI DI SVOGIMENTO DELL'ATTIVITA' ESTERNA

Le funzioni della Federazione sono regolate dall'art. 21-ter, della lg. 7/01/1976 n. 3, e ss.mm.ii.

### 7.1 Attività presso gli Enti e strutture Regionali.

La Federazione, quale struttura ordinistica a livello regionale, espleta la sua funzione di rappresentanza unica ed autorizzata di tutti i Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali costituenti la medesima, nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, comprese tutte le istituzioni pubbliche e private a livello regionale e le Università.

### 7.2 Rapporti con il CONAF.

La Federazione, quale struttura ordinistica di livello regionale, svolge attività di consultazione e concertazione verso l'organo verticistico della categoria, al fine di farsi latore di istanze ed indirizzi emergenti dalla propria attività regionale ed al fine di contribuire alla formazione di indirizzi uniformi e concertati per il corretto espletamento della propria attività a livello regionale, in relazione alle linee di indirizzo espresse dal Conaf a livello nazionale.

La Federazione, al fine di rendere effettivo tale ruolo di collegamento e rappresentanza, partecipa alla Consulta dei Presidenti di Federazione, quale organo di concertazione in cui sono rappresentate tutte le Federazioni regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, al fine della partecipazione alla Conferenza Permanente con il Conaf.

## ART. 8 - PRINCIPI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' INTERNA

Le funzioni della Federazione sono regolate dall'art. 21 ter, della lg. 7/01/1976 n. 3, e ss.mm.ii.

8.1 Il Consiglio può costituire Dipartimenti che elaborano progetti e proposte da sottoporre al Consiglio. Il Dipartimento è coordinato da un consigliere delegato dal Presidente. In casi particolari

a coordinare un Dipartimento potrà essere delegato anche un non consigliere che risponderà direttamente al Consiglio.

## 8.2 Attività di coordinamento con gli Ordini territoriali costituenti la Federazione.

Gli Ordini aderenti trasmettono alla Federazione l'elenco di tutti gli iscritti con l'indirizzo ed i recapiti telefonici, e-mail ordinaria e PEC per le comunicazioni istituzionali, qualora non disponibili nel portale informatico messo a disposizione dal CONAF per le Federazioni e gli Ordini.

8.3 Per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché per la gestione della formazione, della comunicazione e di altre funzioni delegate dai singoli ordini, saranno utilizzate risorse, strutture e personale propri della Federazione, nonché collaboratori esterni secondo i compiti e l'organizzazione deliberata dal Consiglio della Federazione a norma di legge.

## ART. 7 – RINVIO ALLE DELIBERAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e per quanto non previsto dalle leggi vigenti, valgono le deliberazioni del Consiglio di Federazione.